

T.C. 9

IMMEDIATA ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione viene affissa il 18 SET. 2006 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 501 del 5 SET. 2006

Oggetto: Corte di Appello di Napoli Giudizio Ferrara Teresa c/ Provincia Bn -Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilasei il giorno Quindici del mese di Settembre presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|------------------------------|-------------------|----------------|
| 1) On.le Carmine NARDONE | - Presidente | _____ |
| 2) Dott. Pasquale Grimaldi | - Vice Presidente | _____ |
| 3) Rag. Alfonso Ciervo | - Assessore | _____ |
| 4) Ing. Pompilio Forgione | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 5) Dott. Pietro Giallonardo | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 6) Dott. Giorgio Carlo Nista | - Assessore | _____ |
| 7) Dr. Carlo Petriella | - Assessore | _____ |
| 8) Dr. Rosario Spatafora | - Assessore | _____ |
| 9) Geom. Carmine Valentino | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA
IL PRESIDENTE [Signature]

LA GIUNTA

Premesso che in data 31/07/06 veniva notificato atto di citazione in appello promosso dalla Sig.ra Ferrara Teresa per responsabilità dovuta a manutenzione delle strade provinciali;
Con determina n. 637/06 si procedeva alla costituzione nel giudizio in questione;
Rilevato che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle

attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso dinanzi alla Corte di Appello di Napoli da Ferrara Teresa c/ Provincia di Benevento notificato il 31/07/06 e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 637/06;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Li _____

Il Dirigente Settore Avvocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)



Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

Su relazione del Presidente

A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n. 637/06 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso con atto di appello dinanzi alla Corte di Appello di Napoli promosso da Ferrara Teresa c/ Provincia di Benevento, notificato il 21/2/06;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

IL DIRIGENTE SETTORE AVVOCATURA
(Avv. Vincenzo Catalano)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Sergio Muollo)

31 LUG. 2006

SI NOTIFICHI
ULTIMO GIORNO

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

ATTO DI CITAZIONE

La Signora Ferrara Teresa, rappresentata e difesa dall'Avv. Marra Michele, giusto mandato a margine del presente atto di citazione ed elettivamente domiciliato presso lo Studio in Castel Morrone Via Fontana n°6/A propone

APPELLO

avverso la Sentenza n° 1232/05 n° 1429/05 Rep. del G.O.A. del Tribunale di Benevento Sez. Stralcio, dr. Pasquale Del Vecchio, nella causa civile R.G. n° 3687/94 avente ad oggetto: *risarcimento danni vertente*

tra

FERRARA TERESA rapp.ti e difesi come in atti dall'Avv. Michele Marra

APPELLANTE

e

Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del suo Presidente legale rapp.te pro-tempore, elettivamente domiciliata in Benevento al Viale Mellusi n. 134 presso lo Studio dell'Avv. Vincenzo La Brocca da cui è rapp.ta e difesa giusto mandato in atti

APPELLATA

Fatto e svolgimento del processo.

Come si deduce dalla sentenza impugnata:

"Con atto di citazione 10.II.1994, l'attrice Signora Ferrara Teresa traeva a giudizio di questo Tribunale l'Amm.ne Prov.le convenuta per sentirla condannare al risarcimento dei danni riportati dalla propria autovettura, FORD FIESTA tg. BN 252399 quantificati in lire 7.483.200 oltre interessi dalla data di verifica del sinistro sino al soddisfo; il tutto con il favore delle spese e competenze di lite.

Riferiva infatti l'attrice che il giorno 25/12/1992 nel Comune di Solopaca mentre transitava in Via Bepiani alla guida della propria autovettura fosse finita in un fosso non segnalato, profondo circa cm. 20 e che in conseguenza di tale evento dannoso, l'autovettura Ford Fiesta si fosse ribaltata, riportando i danni innanzi quantificati.

Instauratosi il contraddittorio, l'Amm.ne Prov.le convenuta, nel costituirsi ritualmente in giudizio, impugnava e contestava in ogni sua parte la pretesa attorea, unitamente alla documentazione prodotta, chiedendone il rigetto, con ogni conseguenza di legge, in

Avvocato Marra Michele

Rappresentatemi e difendetemi questa azione con facoltà nominare procuratori, difensori aggiunti e domiciliatari.

Le conferisco tutte le facoltà legge compresa quella transigere, conciliare, rinunciare agli atti del giudizio, riscuotere somme e rilasciare quietan: nelle mie veci tutto ritenendo p rato e fermo fin da ques momento.

Valga il presente mandato anzi per il giudizio di appello, sia p proporlo che per resistere nonchè per intimare precetto promuovere procedure esecutiv cautelative e concorsuali.

Eleggo domicilio presso il Su Studio.

[Handwritten signature]

Visto per contesti
[Handwritten signature]

quanto totalmente infondata.

Svolta la necessaria attività istruttoria, ammessa ed espletata prova per testi, precisate le conclusioni, la causa veniva rimessa al G.I. che la riservava in decisione all'udienza del 17/02/05 previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c."

Pertanto definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'attrice Signora Ferrara Teresa nei confronti dell'Amm.ne prov.le di Benevento convenuta il Tribunale di Benevento così provvedeva:

"Respinge la richiesta di risarcimento danni ex art. 2043 c.c. proposta dall'attrice Ferrara Teresa in quanto non è stata dimostrata la sussistenza, nella fattispecie in esame, dei due requisiti della non visibilità e della non prevedibilità, richiesti, in contemporanea dalla giurisprudenza perché possa individuarsi l'esistenza di un'insidia o trabocchetto, tale da configurare la responsabilità della P.A. ai sensi della norma citata;

per motivi di equità, dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio" con Sentenza depositata in Cancelleria il 17 Giugno 2005 e di cui oggi viene proposto appello per i motivi di seguito esposti in quanto ingiusta e vede soccombente la sola attrice Signora Ferrara Teresa odierna appellante.

MOTIVI

Il Giudice di prime cure non solo ha erroneamente interpretato il contenuto delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi ma ha altresì errato nella valutazione della ricostruzione del sinistro laddove ha ritenuto lo stesso essersi verificato su strada rettilinea.

Il sinistro che ci occupa si è verificato sulla strada provinciale nel Comune di Solopaca li dove la sede stradale presenta una curva, un dosso e come dalle dichiarazioni rese in corso di causa "un fosso bello grande, visibile da lontano" secondo la teste De Conno Rosa e "parecchie altre buche" secondo il teste Ricciardi Federico.

In merito alla visibilità della buca vi è da rilevare che la stessa era visibile da lontano soltanto da colui il quale percorreva la strada provinciale nel senso di marcia opposto a quello percorso dalla danneggiata e della qual cosa, ritenendola motivazione determinante ai fini dell'esito del giudizio si pregia indicare alla Corte C.T.U. ricostruttiva del sinistro avvenuto in data 25.12.1992 di cui ci occupa.

In merito alla corretta interpretazione delle testimonianze raccolte nel corso del procedimento.

Come da Sentenza, di cui si chiede riforma, può desumersi, sostanzialmente quanto segue:

che sulla strada viaria di cui si discute era effettivamente presente un fosso profondo da cm. 15 (teste Ricciardi federico) a cm. 20/25 (teste Ricciardi Teresa) non segnalato e nel quale era finita l'autovettura dell'attrice;

che, nella zona del sinistro, la strada provinciale si cui si discute è rettilinea ed oltre a quella in esame "*un fosso bello grande, visibile da lontano*" secondo la teste De Conno Rosa non presente sul luogo del sinistro al momento in cui lo stesso si era verificato) su quel tratto di strada vi erano parecchie altre buche secondo la testimonianza di Ricciardi Federico.

Con il presente atto di appello

La Signora Ferrara Teresa così come innanzi rapp.ta e difesa, accertate le violazioni e le manchevolezze della Sentenza resa in primo grado, insiste per il totale accoglimento del presente atto annullando e riformando in toto l'emessa Sentenza.

Deve infatti ritenersi nulla per sostanziale ed assoluta carenza di motivazione una sentenza di rigetto di risarcimento del danno (derivante da insidia stradale) ove detto provvedimento giurisdizionale, per un verso, difetti totalmente di ogni specifica analisi delle risultanze probatorie acquisite al processo, alla cui disamina il Giudice non può sottrarsi allorchè ritenga che esse non valgano a giustificare la pretesa fatta valere in giudizio e per l'altro sia fondato solamente su assunto immotivato e su convinzione apodittica. In tal caso infatti la motivazione della sentenza deve considerarsi solamente apparente e, quindi, non idonea ad effettuare successivamente il controllo logico della decisione stessa (Cass. Civ. n.13974/2005).

In sostanza, il Supremo Collegio è stato dell'avviso secondo cui, in materia di risarcimento dei danni derivante da c.d. insidie stradali, è necessario – al fine di ritenere sussistente o verosia insussistente la responsabilità dell'ente proprietario della strada – fare riferimento e valutare le concrete risultanze probatorie acquisite al giudizio, non essendo legittimo escludere a priori la colpa della Pubblica Amministrazione soltanto sulla base di una ritenuta agevole avvistabilità dell'"insidia", "trabocchetto" o "tranello".

Sedes materia, infatti, la Corte Costituzionale (sentenza n. 156 del 1999) ha "affermato che la P.A. è responsabile nei confronti dei privati per difetto di manutenzione delle strade allorquando non abbia osservato le specifiche norme e le comuni regole di prudenza e diligenza poste a tutela dell'integrità personale e patrimoniale dei terzi, in violazione del principio fondamentale del *neminem laedere*, a tale stregua venendo «a superare il limite esterno della propria discrezionalità, con conseguente sua sottoposizione al regime generale di responsabilità dettato dall'art. 2043 cod. civ.

Nondimeno l'obbligo di vigilanza e controllo, e di adottare tutte le misure idonee per rendere innocua la cosa e non arrecare danno a terzi, che già in base al dovere generale (cfr. Cass., 15 gennaio 2003, n. 488) del *neminem laedere* trova la propria fonte, a *fortiori* sussiste in ipotesi di responsabilità aggravata, come quella per custodia ex art. 2051 c.c., che costituiscono espressione di maggior favore per il danneggiato.

Peraltro, risulta oramai pacifica la responsabilità sia da ascrivere a fatto e colpa della P.A. che, quale ente proprietario non aveva provveduto a che fosse correttamente ed opportunamente bonificato il manto stradale, lasciando in quel punto, particolarmente corrugato a causa di buche ed avvallamenti non opportunamente e preventivamente segnalati, affossamenti ravvicinati e buche, tali da costituire insidia e pericolo alla circolazione di mezzi.

L'ente proprietario di una pubblica via ha l'onere di eliminare tempestivamente o, quanto meno, di segnalare le situazioni di pericolo che non sono chiaramente percettibili con l'uso della normale diligenza e che costituiscono una insidia che si concreta in una situazione di pericolo occulto.

Grava sull'utente della strada danneggiato l'onere di provare l'esistenza dell'insidia, mentre l'ente proprietario ha l'onere di vincere la presunzione di colpa che su di lui grava provando che la situazione di pericolo sia stata originata in circostanze e con modalità che non consentivano né una tempestiva riparazione né una adeguata segnalazione.

Alla luce di tali considerazioni con il presente atto la Signora Ferrara Teresa così come innanzi rappresentato e difeso intende proporre appello avverso la Sentenza n° 1232/05 n° 1429/05 Rep. del G.O.A. del Tribunale di Benevento Sez. Stralcio, dr. Pasquale Del Vecchio, nella causa civile R.G. n° 3687/94 avente ad oggetto: *risarcimento danni vertente* e per l'effetto

CITA

L'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del suo Presidente legale rapp.te pro-tempore, elettivamente domiciliata in Benevento al Viale Mellusi n. 134 presso lo Studio dell'Avv. Vincenzo La Brocca da cui è rapp.ta e difesa giusto mandato in atti;

a comparire dinanzi alla Corte di Appello di Napoli, Sezione e Consigliere designandi, all'udienza del 18 DICEMBRE 2006, con invito a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi dell'art.166, ovvero di dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al Giudice designato ai sensi dell'art.168 bis, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti

termini implica le decadenze di cui all'art.167 c.p.c. e che in caso di mancata costituzione si procederà in loro contumacia, per sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previa acquisizione del fascicolo di primo grado, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

1) revocare la sentenza impugnata;

2) accogliere la domanda della Signora Ferrara Teresa e per l'effetto:

accertato e dichiarato che l'incidente de quo è da ascrivere a responsabilità esclusiva dell'Amministrazione Provinciale di benevento, e ciò per non aver curato la dovuta manutenzione stradale della via Bepiani, cagionando così danni all'attrice, a causa di avvallamenti e buche del manto stradale, rappresentanti insidie in quanto non segnalate, condannarsi pertanto l'Amministrazione provinciale di benevento in persona del Suo Presidente legale rapp.te pro-tempore al pronto pagamento a favore dell'attrice della somma di lire 7.483.200 pari ad € 3864,75 (euro tremilaottocentosessantaquattro/75) o quella diversa che risultasse di giustizia, oltre interessi legali dall'evento al saldo effettivo.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari per il doppio grado di giudizio.

Con riserva di meglio dedurre e richiedere a seguito del comportamento processuale di controparte.

Salvi i diritti tutti.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il valore della controversia è inferiore ad Euro 5.200,00.

Si offrono in comunicazione :

1. Copia autentica della Sentenza impugnata.
2. Fascicolo di parte attrice

Avv.to Michele Marra

Si notifici con urgenza a :

1) **Amministrazione Provinciale di Benevento**, in persona del suo Presidente legale rapp.te pro-tempore, elettivamente domiciliata in Benevento cap 82100 al Viale Mellusi n. 134 presso lo Studio dell'Avv. Vincenzo La Brocca da cui è rapp.ta e difesa giusto mandato in atti.

UFFICIO UNICO DI NOTIFICHE

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, ho notified
dell'antescritto atto ed ess. intimat. in
a mezzo del servizio postale ai sensi di legge.
Napoli 2

Napoli, 31-7-06



Corte Appello - Napoli
L'Ufficiale Giudiziario
Nicasio De Caprio